



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.992/DecA/57 DEL 27.06.2012

- Oggetto:** **Misure di gestione delle attività di pesca nelle acque del mare territoriale prospicienti il Golfo di Oristano finalizzate alla tutela delle risorse alieutiche: divieto di pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) e divieto di utilizzo nasse per l'anno 2012.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26)

- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- VISTO il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 08 settembre 2009, n. 2209/Dec.A/87 Misure di gestione e tutela della pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) nel Mare territoriale della Sardegna – Arresto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

temporaneo della pesca del polpo comune nel Golfo di Oristano per l'anno 2009.

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 54 del 18.08.2011 Misure di gestione e tutela della pesca del polpo comune (*Octopus vulgaris*) nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna – Arresto temporaneo della pesca del polpo comune nel Golfo di Oristano per l'anno 2011.

Visto Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 2207/DecA/124 del 27.12.2011 "Disposizioni relative all'utilizzo delle nasse nell'esercizio della pesca marittima professionale entro i limiti del mare territoriale prospiciente la Sardegna – abrogazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010, dell'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e del Decreto n. 3122/DecA/111 del 23 dicembre 2010."

VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; della Regione;

VISTA l'istanza degli operatori locali del Golfo di Oristano (prot. n. 882/GAB del 6.06.2012) con cui si richiede una sospensione della pesca con l'utilizzo delle nasse in considerazione dell'esigenza di salvaguardare le risorse alieutiche esistenti e in particolare le fasi di sviluppo più sensibili delle stesse all'interno del Golfo di Oristano;

TENUTO CONTO che una limitazione dell'utilizzo delle nasse e della cattura del polpo comune non determina, per gli operatori interessati, un impatto negativo sulle attività di pesca e che gli stessi operatori evidenziano gli effetti benefici sulle catture



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

riscontrati a seguito dell'interruzione dell'attività di pesca del polpo comune effettuata nell'anno 2011;

CONSIDERATO che tale limitazione delle attività di pesca rappresenta uno strumento per salvaguardare alcune fasi del ciclo biologico del polpo comune e per accrescerne la biomassa tenuto conto dei tempi rapidi di accrescimento della specie che in breve tempo raggiunge una taglia commerciale adeguata a garantire agli operatori una maggiore remunerazione complessiva;

CONSIDERATO che tale maggiore remunerazione, derivante dall'accrescimento del polpo comune conseguente all'adozione delle limitazioni dell'attività di pesca, rappresenta una ragionevole e naturale compensazione come valore aggiunto futuro a breve termine di cui beneficiano gli stessi operatori economici;

RITENUTO opportuno adottare misure gestionali per la tutela delle diverse specie alieutiche del Golfo di Oristano proteggendo tra l'altro le fasi di sviluppo più sensibili del polpo comune (*Octopus vulgaris*), idonee a garantirne l'accrescimento in termini di biomassa e a vantaggio degli stessi operatori, prevedendo delle limitazioni temporanee all'attività della pesca professionale, sportiva e ricreativa e agli strumenti di pesca utilizzabili nelle more della predisposizione dei piani di gestione locali;

CONSIDERATO il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 14 maggio 2012

DECRETA

ART. 1 *(Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca del polpo comune (Octopus vulgaris) nel Golfo di Oristano)*

1. Nelle more della definizione dei Piani Locali di Gestione, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti con il Golfo di Oristano, compreso tra Capo Frasca e Capo San Marco, a partire dal 10 luglio 2012 e fino al 20 settembre 2012:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- a) è vietata la cattura di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*) con l'utilizzo di qualunque attrezzo della pesca professionale (nasse, attrezzi da posta, etc.);
- b) è vietata la pesca sportiva e ricreativa di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*);
- c) gli esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*) catturati accidentalmente dovranno essere immediatamente rigettati in mare.

ART. 2 *(Arresto temporaneo obbligatorio dell'utilizzo delle nasse nel Golfo di Oristano)*

1. Nelle more della definizione dei Piani Locali di Gestione, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti con il Golfo di Oristano, comprese tra Capo Frasca e Capo San Marco, a partire dal 10 luglio 2012 e fino al 20 settembre 2012:
 - a) è vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo di nasse per tutte le imbarcazioni iscritte nel compartimento marittimo di Oristano e abilitate all'utilizzo delle stesse;
 - b) è vietato l'utilizzo delle nasse per le imbarcazioni iscritte nei restanti compartimenti marittimi della Sardegna e abilitate ad operare nel compartimento di Oristano,
 - c) è vietato l'utilizzo di nasse da parte di pescatori sportivi e ricreativi.

ART. 3 *(Disposizioni di attuazione)*

1. Nel periodo compreso tra il 10 luglio 2012 e fino al 20 settembre 2012 sono vietate la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di polpo comune (*Octopus vulgaris*) pescati nelle acque territoriali del Golfo di Oristano compreso tra Capo Frasca e Capo San Marco.

ART.4. *(Esclusioni)*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

1. Le suddette misure di gestione di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare/manifestazioni sportive preventivamente autorizzate dal Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca.

ART. 5 *(Sanzioni amministrative e decadenze)*

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

ART. 6 *(Efficacia)*

1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

L'Assessore

Oscar Cherchi